

Dichiarazione d'intenti fra la Provincia Autonoma di Trento e la Repubblica e Cantone Ticino

(In seguito denominate "Parti")

Le due Parti,

- affermando la comune volontà di consolidare e incentivare i rapporti di collaborazione già in essere nell'ambito della Comunità di Lavoro delle regioni alpine ARGE ALP, alla luce della quale emerge chiaramente la presenza di molteplici settori e argomenti di comune interesse da affrontare mediante scambi reciproci di informazioni, esperienze e conoscenze;
- riconoscendo le attività di cooperazione transfrontaliera quale elemento necessario e fondamentale per il processo di integrazione europea;
- tenendo presenti:
 - l'esistenza della Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, del 21 maggio 1980, approvata ratificata ed entrata in vigore sia per la Repubblica italiana sia per la Confederazione svizzera,
 - il successivo accordo-quadro tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la cooperazione transfrontaliera delle collettività ed autorità regionali e locali del 24 febbraio 1993,
 - e, per la Confederazione svizzera, la recente adesione al Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali, che contiene disposizioni circa il diritto delle collettività territoriali di concludere accordi di cooperazione transfrontaliera e relative norme giuridiche;
- preso atto che il 1997 segna il 25° anniversario di fondazione della Comunità di lavoro ARGE ALP e che pertanto sembra significativo alle Parti concretizzare i rapporti nati in seno a questa Comunità con la ratifica di un accordo fra loro

convengono quanto segue:

Articolo 1

Le materie che formeranno oggetto di collaborazione sono, a titolo indicativo, le seguenti:

- a) Assetto territoriale e ambientale
- b) Turismo, agricoltura e attività economiche

c) Università, istruzione e cultura

d) Assetto istituzionale, amministrazione pubblica, organizzazione e formazione del personale.

Articolo 2

Per le materie di cui all'art. 1 vengono costituiti gruppi di lavoro misti a termine, che dovranno individuare specifici progetti su cui operare, da sviluppare nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti nazionali. I gruppi di lavoro misti sono composti di tecnici dei rispettivi settori designati dalle due Parti. Essi stabiliranno le modalità del loro funzionamento, che dovrà essere il più possibile efficace e flessibile.

Articolo 3

Per il coordinamento delle attività di collaborazione verrà costituito un Gruppo di contatto permanente, i cui rappresentanti saranno designati dalle due Parti. Il Gruppo di contatto si riunirà di norma una volta all'anno per verificare lo stato delle iniziative in corso e per concordare, di comune intesa con i tecnici dei singoli settori operativi, i programmi di lavoro.

Articolo 4

La presente dichiarazione d'intenti entra in vigore il giorno in cui è sottoscritta dalle Parti ed ha durata di 5 (cinque) anni. Essa si intenderà tacitamente rinnovata per altri 5 (cinque) anni qualora nessuna delle Parti dia formalmente disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza prevista. Le materie oggetto di collaborazione di cui all'art. 1 potranno essere integrate mediante scambio di lettere fra le due Parti.

Fatto a Trento l'11 ottobre 1997

**PER LA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO**

Il Presidente della Giunta provinciale


Carlo Andreotti



**PER LA REPUBBLICA E
CANTONE TICINO**

Il Presidente del Consiglio di Stato

Giuseppe Buffi



p.o il Cancelliere dello Stato
Giamplero Gianella

